



Comune di Grantorto
Provincia di Padova

REGOLAMENTO

**PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene redatto in conformità dell'art. 40 del D.Lgs. del 15.11.1993 ed intende disciplinare i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conformemente ai disposti previsti dal D.Lgs. n.507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.Lgs. n. 566 del 28/12/1993.

ART. 2 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche di fatto e ancorchè prive di concessione o autorizzazione, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La popolazione del Comune risulta, in base ai dati ufficiali, essere inferiore alle 10.000 unità per cui le occupazioni realizzate sui tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato del Comune non sono soggette all'applicazione della tassa da parte del Comune stesso.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ed a quelle del demanio statale.

ART. 3 DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 4 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta

all'uso pubblico.

ART. 5
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, il Comune di Grantorto ha una popolazione di 3801 abitanti al 31.12.1992, appartiene quindi alla classe V (quinta) ed è comunque al di sotto dei 10.000 abitanti.

ART. 6
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell' area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n. 2 categorie individuate con la presente deliberazione, come da allegato sub A).
2. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 7
CRITERI DI DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.
5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell' occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

ART. 8
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell' oggetto sovrastante e sottostante non aderente

al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.

3. Non sono assoggettate alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.
4. Non sono assoggettate alla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
5. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

ART. 9

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è graduata a seconda della categoria a cui appartiene l'area di occupazione di cui al precedente art. 6 ed è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Abrogato
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq..
5. La tassa è determinata nelle misure massime e minime per le occupazioni permanenti, per le occupazioni temporanee, per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo, per i distributori di benzina, tabacchi, ecc... Tali limiti di variazione tariffaria sono riferiti alla tassazione della prima categoria mentre la misura della tassa riferita all'ultima categoria non potrà essere inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.
6. In particolare le misure di riferimento sono così determinate, come per le occupazioni temporanee cui al successivo art.18:
 - prima categoria coefficiente adeguamento 100 per cento;
 - seconda categoria coefficiente adeguamento 70 per cento.

ART. 10

DISCIPLINA DELLE TARIFFE

- 1) Le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno con apposito atto deliberativo, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
- 2) Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
- 3) Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.
- 4) In assenza della deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore (allegato sub B) ovvero eventuali adeguamenti di legge.

CAPO II
OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 11
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- 1) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
- 2) Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
- 3) Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del Decreto Legislativo n. 507/1993 si applica la tariffa normale di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta del 66,67 per cento.

ART.12
OCCUPAZIONI CON TENDE
Abrogato

ART. 13
PASSI CARRABILI

- 1) Non sono assoggettati a tassa i passi carrabili.

ART. 14
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. DISCIPLINA

- 1) Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dal successivo art.15.
- 2) Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. E' a carico degli utenti ogni spesa conseguente, quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi , ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite.

ART.15
DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL
SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

- 1) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
- 2) La tassazione forfettaria deve riferirsi alla strada effettivamente occupata, nel senso che essa, a prescindere dall'entità dell'occupazione (numero dei cavi, delle condutture o degli impianti dislocati lungo il percorso stradale), va determinata in relazione alla superficie rapportata al km. lineare e graduata secondo la categoria di appartenenza della strada stessa.
- 3) Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi , compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per la parti di strade effettivamente occupate od attraversate da linee aeree.
- 4) Abrogato.
- 5) Il Comune, qualora provvedesse alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 2, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese.
- 6) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non va applicata.

ART.16
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di DISTRIBUTORI DI CARBURANTI e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta una tassa annuale in base ai limiti fissati.
- 2) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla capacità.
- 3) Qualora i distributori di carburanti fossero muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di litri degli altri serbatoi.
- 4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 5) La tassa del presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti,

dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali, decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 11, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART.17

DISTRIBUTORI DI TABACCHI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici, per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei limiti fissati dal comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/93.

CAPO III
DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 18

OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DETERMINAZIONI DELLA TARIFFE

- 1) Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 7, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono così determinati in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

| CATEGORIA | COEFFICIENTE ADEGUAMENTO | IMPORTO PER MQ/GIORNO |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 [^] | 100 | L. 2.000 |
| 2 [^] | 70 | L. 1.400 |

- 2) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie determinate, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornalieri e le relative misure di riferimento:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) occupazioni fino a 10 ore | riduzione del 60% |
| b) occupazioni da 10 a 18 ore | riduzione del 30% |
| c) occupazioni da 18 a 24 ore | tariffa intera giornaliera |

In ogni caso le misure di tariffa determinate per le fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a L. 150 (centocinquanta) per metro quadrato.

- 3) Per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo la tariffa di cui ai commi precedenti viene ridotta del 66,67%.
- 4) In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 50%.

ART. 19

OCCUPAZIONI CON TENDE

Abrogato

ART. 20

OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI - ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE - PARTICOLARI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- 1) Le tariffe di cui ai precedenti articoli sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

- 2) Abrogato
- 3) Le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell' 80%.
- 4) Le tariffe per le occupazioni temporanee (di scavo e di messa in pristino dell' assetto stradale) aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi è ridotta del 50%.

ART. 21
AUTOVETTURE DI USO PRIVATO

- 1) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa diminuita del 30%.

ART. 22
OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIA

- 1) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

ART. 23
MANIFESTAZIONI POLITICHE - CULTURALI - SPORTIVE

- 1) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
- 2) Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati.

ART. 24
OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE E RICORRENTI

- 1) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
- 2) Nella fattispecie delle occupazioni che si verificano con carattere ricorrente rientrano le occupazioni effettuate durante il mercato settimanale.

ART.25
OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE TEMPORANEO

- 1) Per le occupazioni di cui al precedente art.15 aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto previsto dai precedenti articoli relativi alle "occupazioni temporanee", è determinata e

applicata in misura forfettaria come segue:

- occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni: tariffa minima di legge.

- 2) Per le occupazioni superiori al chilometro lineare la tariffa di cui al comma precedente è aumentata del 50%.
- 3) Per le occupazioni di cui al presente articolo di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti percentuali:
 - a) Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: aumento del 30%
 - b) Occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: aumento del 50%
 - c) Occupazioni di durata maggiore: aumento del 100%

ART.26

OCCUPAZIONI TEMPORANEE ANNO 1994

- 1) Per le occupazioni temporanee di cui agli articoli precedenti effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta è quella per l'anno 1993, aumentata del 50%.

CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE DENUNCE E VERSAMENTI,
ESENZIONI E SANZIONI

ART. 27
ESENZIONI

- 1) Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. del 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione stessa;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

- 2) La concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte del Comune in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva può essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori contenute nelle specifiche convenzioni adottate, senza ulteriore aggravio per le stesse.

ART. 28
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 4 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.
La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di

concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

- 2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 30.

- 3) Per le occupazioni di cui all'art. 15 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 29

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- 1) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al successivo art. 30, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 30

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TASSA

- 1) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Il modello di versamento dovrà essere quello definito con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni.

- 2) La tassa non è dovuta se di ammontare inferiore o uguale a L. 5000 (cinquemila).

ART. 31

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

- 1) Il Comune, o il concessionario, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accertata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 30, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

- 2) Il Comune, o il concessionario, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

- 3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- 4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
- 5) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione.
Si applica l'art. 2752 del codice civile.
- 6) I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 32 SANZIONI

- 1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nel precedente art. 30, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.
- 4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

CAPO V
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

ART 33
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- 1) Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree situate nel territorio del Comune, deve farne domanda all'Amministrazione Comunale utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio competente; la domanda dovrà contenere:
 - a) le generalità e il domicilio del richiedente;
 - b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare con i relativi elaborati tecnici. Qualora occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta e ogni altro documento che si ritenga utile ai fini dell'esame della domanda.
- 2) Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
- 3) Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.
- 4) L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
- 5) Le richieste e la documentazione di cui ai commi precedenti non devono essere presentate nel caso in cui sia richiesta una concessione edilizia per la realizzazione dei manufatti in oggetto. La domanda di concessione edilizia le sostituisce in toto.
- 6) Per le occupazioni già in essere la concessione viene rilasciata in seguito alla verifica effettuata d'ufficio dal personale del Comune.

ART. 34
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

- 1) Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti di cui all'art. 7 della L. 241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento.
- 2) Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo o, in sua assenza, nel termine di 30 giorni.
In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ART. 35
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- 1) Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la superficie e

l'ubicazione dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate alle disposizioni contenute nel presente regolamento, e in quelli di Polizia Urbana, Igiene e Edilizia vigenti nel Comune.

- 2) Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
Esse valgono per la località, la superficie e l'uso per cui sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
- 3) In tutti i casi esse vengono accordate con le seguenti prescrizioni:
 - a) fatti salvi i diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, con una durata da stabilire caso per caso.
- 4) Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento di attività commerciali di cui alla legge n. 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

ART. 36

PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

- 1) L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dalla Amministrazione Comunale.
- 2) E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.
A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
- 3) Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
- 4) Le aree per lo stazionamento di autovetture sono determinate esclusivamente dall'autorità comunale.

ART. 37

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

- 1) Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 38

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1) Può essere pronunciata la decadenza della concessione per seguenti motivi:
 - a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente regolamento o nella concessione stessa;

c) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suoli.

ART. 39 REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1) Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare la concessione.
La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
- 2) Nell'ordinanza di sgombero è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
- 3) Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri bisogni pubblici, è insindacabile da parte del concessionario.

ART. 40 RINNOVO DELLE CONCESSIONI

- 1) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.
A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART. 41 NORME FINALI

- 1) Il presente regolamento abroga il precedente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 168 del 23.12.1987.
- 2) Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle norme previste nel D.Lgs. del 13.11.1993, n. 507 pubblicato sul supplemento della G.U. del 09.12.1993 e successive modificazioni.

Il presente Regolamento entrerà in vigore una volta ottenute le approvazioni superiori, e ad avvenuta pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

In materia di vigilanza si rinvia ai disposti dell'art. 57 del richiamato D.Lgs. n. 507/93.



Comune di Grantorto
Provincia di Padova

ALLEGATO SUB B)

REGOLAMENTO

**PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

TARIFFE

(Approvate con deliberazione di Giunta Comunale
n. 88 del 18/12/2001)

OCCUPAZIONI PERMANENTI

| Tipo occupazione | Categoria | Lire/mq/anno | Euro/mq/anno |
|--|-----------|--------------|--------------|
| A. Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico | A | 34.000 | 17,5595 |
| | B | 23.800 | 12,2917 |
| B. Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo | A | 11.333 | 5,8530 |
| | B | 7.933 | 4,0971 |
| C. abrogato | | | |
| D. abrogato | | | |
| E. abrogato | | | |
| F. abrogato | | | |
| G. abrogato | | | |
| H. abrogato | | | |
| I. abrogato | | | |
| L. Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata. (Per ogni km lineare o frazione per anno). | A | 250.000 | 129,1142 |
| | B | 175.000 | 90,3800 |
| L.1 Decorrenza 01/01/2000: occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (per numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente) | Utenze | 1.500 | 0,7747 |
| M. abrogato | | | |
| N. Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal Comune. | | | |
| O. Occupazione con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (per apparecchio e per anno) | A | 20.000 | 10,3291 |
| | B | 10.000 | 5,1646 |

| | | | |
|--|---|--------|---------|
| P. Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua, dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 mq (per ogni distributore e per un anno). | A | 60.000 | 30,9874 |
| | B | 30.000 | 15,4937 |
| Q. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% | | | |

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

| Tipo occupazione | categoria | Lire/mq/giorno | Euro/mq/giorno |
|---|-----------|----------------|----------------|
| A) Suolo pubblico | A | 2000 | 1,0329 |
| | B | 1400 | 0,7230 |
| A1) fino a 10 ore e fino a 14 giorni | A | 800 | 0,4131 |
| | B | 560 | 0,2892 |
| A2) fino a 10 ore e oltre a 14 gg. | A | 400 | 0,2066 |
| | B | 280 | 0,1446 |
| A3) oltre le 10 ore e fino a 18 ore e fino a 14 giorni | A | 1400 | 0,7230 |
| | B | 980 | 0,5061 |
| A4) oltre le 10 ore e fino a 18 ore e oltre i 14 gg. | A | 700 | 0,3615 |
| | B | 490 | 0,2531 |
| A5) oltre le 18 ore e fino a 24 ore e fino a 14 gg. | A | 2000 | 1,0329 |
| | B | 1400 | 0,7231 |
| A6) oltre le 18 ore e fino a 24 ore e oltre i 14 gg. | A | 1000 | 0,5165 |
| | B | 700 | 0,3615 |
| B) occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo | A | 667 | 0,3445 |
| | B | 467 | 0,2412 |
| C) abrogato | | | |
| D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe di cui ai punti precedenti sono ridotte del 50%. | | | |
| E) occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante | A | 400 | 0,2066 |
| | B | 280 | 0,1446 |
| F) occupazioni poste in essere con operazioni di scavo o di messa in ripristino dell'assetto stradale aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati all'erogazione di pubblici servizi (riduzione del 50%). | A | 1000 | 0,5165 |
| | B | 700 | 0,3615 |
| G) occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (riduzione del 30%) | A | 1400 | 0,7230 |
| | B | 980 | 0,5061 |
| H) occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50%) | A | 1000 | 0,5165 |
| | B | 700 | 0,3615 |
| I) occupazioni per manifestazioni politiche, culturali o sportive. | A | 400 | 0,2066 |
| | B | 280 | 0,1446 |
| I1) Sono esonerate le occupazioni di cui alla lettera I) purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq. | | | |

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/93. La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

| | | |
|--|-----------|----------|
| a) fino a 1 Km lineare e di durata non superiore ai 30 gg. | L. 10.000 | € 5,1646 |
| b) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore ai 30 gg. | L. 15.000 | € 7,7469 |

Per le occupazione di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| 1) fino a 90 gg. | + 30% |
| 2) oltre i 90 gg. e fino a 180 giorni | + 50% |
| 3) di durata superiore a 180 giorni | + 100% |

M) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%

N) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

La tassa non è dovuta se di ammontare inferiore a Euro 3,00 (Lire 5.000).

In ogni caso le misure di tariffa per mq. determinate per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell' occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,0774 (Lire 150).